

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA – REGIONE LOMBARDIA



PARCO SOVRACOMUNALE DELLA BRUGHIERA BRIANTEA

Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

2 marzo 2010



Daniele Piazza
PLIS Brughiera Briantea

- **Legge Regionale 5 ottobre 2008, n° 31**

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

TITOLO VIII Disposizioni sulla raccolta, coltivazione, e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

- **Legge Regionale 31 marzo 2008, n° 10** – aspetti normativi e sanzionatori – richiami
- **Legge regionale 24 marzo 2005, n° 4** – disciplina del settore apistico (art. 11 e 12)

- **Legge Regionale 5 ottobre 2008, n° 31**

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

TITOLO VIII Disposizioni sulla raccolta, coltivazione, e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

Capo I - Artt. 96 – 112 – Funghi

Capo II - Artt. 113 – 122 - Funghi

Art. 97

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/1993. I comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.
2. Il comune che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunità montane o i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a chi ne faccia richiesta.

Art. 98

1. Su tutto il territorio regionale:
 - a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di **Armillaria mellea** per i quali è consentito il taglio del gambo;
 - b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea*;
 - c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
 - d) sono vietati:
 - 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
 - 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di **Amanita cesarea**;
 - 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
 - e) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 99

1. **Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco**, stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.
5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:
 - a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccogliabili;
 - b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;
 - c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

Art. 100

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101

1. La Regione rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento degli ispettorati micologici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 4 della l.r. 15/2002](#).
2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.

Art. 102

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla [legge regionale 11 luglio 1997, n. 31](#) (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

Art. 103

1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

Art. 110

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
- d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- e) raccolta di **Amanita cesarea** allo stato di ovulo chiuso;
- f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
- g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
- h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettera b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino.

4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

- a) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;
- b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
- c) vendita di funghi non riconoscibili.

Art. 112 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie giurate e alle **guardie ecologiche volontarie**.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Articolo	Contesto	Sanzione pecuniaria (in euro)
Art. 97 comma 1	Possibilità di autorizzazione alla raccolta , da parte di enti e comuni che ne definiscono le modalità.	
Art. 98 comma 1/a	E' vietata la raccolta di funghi con l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzo fatta eccezione per funghi cespitosi quali le Armillaria spp (chiodini).	Da 25,82 a 51,5 (con confisca) (misura ridotta : 17,16)
Art. 98 comma 1/b	Il limite massimo di raccolta è di 3 Kg. tranne per le Armillaria spp (chiodini)	Da 25,82 a 51,5 (con confisca) (misura ridotta : 17,16)
Art. 98 comma 1/c	Obbligo di pulitura sommaria effettuata sul luogo di raccolta.	Da 25,82 a 51,5 (con confisca) (misura ridotta : 17,16)
Art. 98 comma 1/d/e	La raccolta e il trasporto sono consentiti unicamente in contenitori aerati e rigidi.	Da 25,82 a 51,5 (con confisca) (misura ridotta : 17,16)
Art. 100 comma 2	Vietata la raccolta nelle are di nuovo rimboschimento fino al 15° anno	Da 25,82 a 51,5 (misura ridotta : 17,16)

Art. 114

(Misure generali di tutela)

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) per raccolta controllata s'intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.

Art. 115

(Competenze)

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono conferite:

a) alle province limitatamente al rilascio e alla validazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121;

b) alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;

c) alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale.

Art. 116

(Modalità di raccolta dei tartufi e divieti)

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'[articolo 2 della legge 752/1985](#).
2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.
3. E' fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.
4. Sono vietate:
 - a) la raccolta dei tartufi immaturi;
 - b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

Art. 117

(Calendari di raccolta)

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.
2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegare cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
3. Le province e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. I calendari sono pubblicati sul burl ed esposti negli albi pretori dei comuni.

Art. 120

(Tesserino)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'[articolo 5 della legge 752/1985](#).
2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalle province a seguito del superamento dell'esame di idoneità.
3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.
4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.
5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della [legge 752/1985](#), sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'[articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568](#) (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

Art. 122

(Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali)

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'[articolo 20 della l.r. 86/1983](#).
2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'[articolo 14 della l.r. 86/1983](#).
3. A integrazione di quanto stabilito dall'[articolo 11, primo comma, lettera c\), della l.r. 86/1983](#), la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.
4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

Art. 123

(Aree di particolare tutela)

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:
 - a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;
 - b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
 - c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.
3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

Art. 127

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:
 - a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;
 - b) alle province per il restante territorio della Regione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previa le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.
4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 129

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.
3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.
4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del [codice penale](#).

• **Legge Regionale 31 marzo 2008, n° 10** – aspetti normativi e sanzionatori – richiami...

Articolo	Contesto	Sanzione pecuniaria (in euro)
Art. 3 comma 1	Vietata la distruzione e l'alterazione degli habitat degli invertebrati degli anfibi e della flora a rischio estinzione	Da 500,00 a 4000,00 (misura ridotta : 1000,00)
Art. 3 comma 2	Divieto di cattura detenzione, danneggiamento di nidi, alterazione degli habitat di tutti gli invertebrati indicati negli elenchi della regione Lombardia	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i><u>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</u></i>
Art. 3 comma 3	Divieto di raccolta dal 1 marzo a 30 settembre di molluschi del genere Helix e Cantareus . Nel restante periodo è consentita la raccolta di chiocchie per un numero max di 30 individui per persona	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i><u>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</u></i>
Art. 3 comma 5	Divieto di uccisione, cattura , trasporto e detenzione di gamberi	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i><u>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</u></i>
Art. 4 comma 1	Divieto di cattura , uccisione e detenzione di rettili e anfibi a qualsiasi stadio di sviluppo	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i><u>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</u></i>

• **Legge Regionale 31 marzo 2008, n° 10** – aspetti normativi e sanzionatori – richiami...

Art. 4 comma 2	Divieto di raccolta Rane dall'1 ottobre al 30 giugno e nel restante periodo in numero max di 30 individui limitata alle sole specie di <i>esculenta</i> e <i>temporaria</i>	Da 50,00 a 500,00 euro (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>
Art. 4 comma 4	Divieto di raccolta notturna di Rane	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>
Art. 6	Raccolta vietata della flora spontanea protetta delle specie inserite negli elenchi regionali e provinciali	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>
Art. 7 comma 2	Raccolta della flora spontanea protetta <u>regolamentata</u> fino a un max di 6 esemplari per specie	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>
Art. 9 comma 1	Divieto di estirpazione , danneggiamento e raccolta a fini commerciali della cortica erbosa, radici, bubi,etc..e parti aeree della flora spontanea protetta e regolamentata (esclusi fini agricoli e colturali)	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>

• **Legge Regionale 31 marzo 2008, n° 10** – aspetti normativi e sanzionatori – richiami...

Art. 9 comma 1	Divieto di raccolta, a fini di commercializzazione della cortice erbosa, delle radici, bulbi della flora spontanea e i muschi.	Da 50,00 a 500,00 (misura ridotta : 100,00) <i>Nota: ridotta a metà se in assenza di profitto</i>
Art. 10 comma 1	Divieto di introduzione di specie di invertebrati anfibi e rettili non autoctoni	Da 200,00 a 2000,00 (misura ridotta : 400,00)
Art. 10 comma 2	Divieto di introduzione di specie vegetali alloctone	Da 200,00 a 2000,00 (misura ridotta : 400,00)
Art. 10 comma 5	Ripopolamenti o reintroduzioni autoctone di vegetali e animali non autorizzati dalla regione Lombardia	Da 200,00 a 2000,00 (misura ridotta : 400,00)
Art.12	Vietato il danneggiamento e l'abbattimento di alberi monumentali	Da 600,00 a 6000,00 (misura ridotta : 1200,00)

- **Legge Regionale 31 marzo 2008, n° 10** – aspetti normativi e sanzionatori – richiami...

D.g.r. 24 luglio 2008 - n. 8/7736 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2477 – Serie Ordinaria n. 33 del 11 agosto 2008

Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea – (Prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1, commi 25 e 26 della l.r. n. 3/01).

• **Legge regionale 24 marzo 2005, n° 4** – disciplina del settore apistico (art. 11 e 12)

Art. 11. — Disposizioni per l'attività del settore apistico. —

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All'atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario: a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni; ` b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario; ` c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria. `

• **Legge regionale 24 marzo 2005, n° 4** – disciplina del settore apistico (art. 11 e 12)

3. E fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.

• **Legge regionale 24 marzo 2005, n° 4** – disciplina del settore apistico (art. 11 e 12)

Art. 11. — Disposizioni per l'attività del settore apistico. —

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All'atto della presentazione della comunicazione e rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche ` per scopi diversi dal nomadismo, e tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario: a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni; ` b) che e stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario; ` c) che non e sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria. `